



## COMUNE DI SELLIA MARINA

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Via Acqua delle Mandrie – 88050 SELLIA MARINA(CZ)

Tel. N° 0961-964125 Fax 0961-964361

[segretario\\_selliamarina@asmepec.it](mailto:segretario_selliamarina@asmepec.it)

Prot. n. 11102

Sellia Marina 20/8/2014

Trasmissione via pec

AI RESPONSABILI DI SETTORE  
SEDE

Pc. AL SINDACO  
AI COMPONENTI LA GIUNTA  
SEDE

Oggetto: Prevenzione della corruzione  
Ricognizione obblighi relativi all'azione amministrativa

Come è noto, la l. 190/2012, è finalizzata ad arginare i diffusi fenomeni corruttivi ed ha introdotto diverse novità. Una di esse è quella di affiancare all'azione repressiva un'azione mirata a prevenire le cause della corruzione. Non a caso, la legge è intitolata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". I gravi reati contro la pubblica amministrazione, difatti, trovano un humus confortevole nell'illegalità.

Purtroppo, il proliferare delle norme che a volte necessitano di un non semplice coordinamento in sede applicativa, pone obiettive difficoltà specie se si rapporta al fatto che l'attività di aggiornamento per gli operatori è ormai richiesto quotidianamente e non sempre si riesce a conciliare l'attività ordinaria, quella straordinaria e quella, ugualmente necessaria, da dedicare all'attività formativa.

Purtuttavia, l'attività di prevenzione alla corruzione ci impone di prestare la massima attenzione all'azione e, pertanto, la Scrivente, proprio nella qualità di Responsabile anticorruzione ha ritenuto di predisporre un documento di ricognizione di norme e di obblighi anche sparsi nella legislazione vigente relativi alla materia di cui trattasi che, senza pretesa di esaustività, possano servire come guida pratica ad ogni responsabile.

Il lavoro, inoltre, è stato redatto dalla scrivente con lo scopo di tenere alta l'attenzione al fenomeno e di utilizzarne i contenuti, unitamente a quelli delle direttive fino ad oggi emanate, **per predisporre il prossimo aggiornamento del piano anticorruzione per adeguarlo sempre di più alla nostra realtà in modo tale da renderlo sempre più efficace.**

Se ne trasmette, quindi, copia che si invita a leggere con attenzione e far conoscere alla Scrivente ogni opportuno suggerimento nella consapevolezza che lo spirito collettivo di collaborazione è un'occasione di crescita reciproca per un sempre migliore servizio alla collettività.

Nel contempo, con la presente, si richiede ad ogni responsabile di settore, anche nella qualità di "referente anticorruzione", ai sensi del piano anticorruzione dell'Ente, la relazione sulle attività poste in essere nel primo semestre 2014.

Si rimane in attesa di riscontro.

Il segretario comunale  
Responsabile Anticorruzione  
Avv. Carmela CHIELLINO

All.to: c.s.





## COMUNE DI SELLIA MARINA

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Via Acqua delle Mandrie – 88050 SELLIA MARINA(CZ)

Tel. N° 0961-964125 Fax 0961-964361

[segretario\\_selliamarina@asmepec.it](mailto:segretario_selliamarina@asmepec.it)

Allegato alla nota prot. n. 11102 del 20/8/2014

### IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

**Oggetto: Riepilogo degli obblighi contenuti nella legislazione anticorruzione.**

#### **RICORDIAMO cosa deve intendersi per illegalità**

L' illegalità si verifica allorché l'esercizio delle potestà pubblicistiche è diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo rispetto a quello previsto dalla norma giuridica o

dalla natura della funzione.

Il sintomo più evidente dell'illegalità è la deviazione funzionale dell'attività pubblicistica. In una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare 1 Presidenza del consiglio dei Ministri DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013) si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato.

L'illegalità, inoltre, non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato, ma anche utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell'ente pubblico di riferimento (es affidare ad un proprio fornitore un contratto senza gara determina un vantaggio per l'ente, perché sicuramente il fornitore applicherà un prezzo vantaggioso, ma viene sacrificata la tutela del mercato).

La legge 190, per combattere la corruzione amministrativa, introduce diversi strumenti o rafforza alcuni già esistenti.

Tra le novità di maggiore interesse c'è l'introduzione di un nuovo sistema di responsabilità.

Con la nuova disciplina anticorruzione, anche nel settore pubblico diventa essenziale prevenire **la c.d. colpa di organizzazione che si ha in presenza di un'organizzazione pubblica organizzata confusamente, gestita in modo inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata.**

#### **IL LEGISLATORE HA RESPONSABILIZZATO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Per responsabilizzare la pubblica amministrazione il legislatore ha iniziato nel 1990 emanando la legge sul procedimento (L. 241/90).

Oggi la legge 190 propone con l'art. 1, comma 12 una ricetta precisa.

Il tutto parte dalla nomina, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione. Tale soggetto ha compiti ben precisi e risponde in caso di perpetrarsi di un reato di corruzione. La differenza con gli enti privati è questa: nel primo caso della cattiva organizzazione risponde l'ente nel secondo caso una persona fisica.

### **Le ipotesi di esenzione**

L'ente non risponde laddove: a) siano stati adottati e attuati appositi protocolli comportamentali finalizzati a prevenire il rischio della commissione di reati; oppure b) il reato medesimo sia stato commesso nell'interesse esclusivo dell'agente o di un terzo.

Il responsabile anticorruzione, quindi, non risponde **laddove abbia predisposto ed efficacemente attuato un piano anticorruzione idoneo.**

Il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto un Piano Nazionale Anticorruzione che contiene anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni.

**L'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione** (art. 1, co. 8 della legge) avviene da parte dell'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, **entro il 31 gennaio di ogni anno** e deve essere trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica.

Il nostro Ente si è già dotato del piano territoriale anticorruzione.

Il piano anticorruzione, quindi, gioca il ruolo di strumento di **"organizzazione dell'organizzazione"**, **uno strumento adottato per evitare che, all'interno dell'ente, si realizzino determinati atti illeciti aventi rilevanza penale attraverso:**

a) **l'individuazione delle attività**, tra le quali quelle di cui al comma 16, **nell'ambito delle quali e'più elevato il rischio di corruzione**, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) **la previsione** per le attività individuate ai sensi della lettera a), **meccanismi di formazione**, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) **la previsione di obblighi di informazione** nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) **il Monitoraggio il rispetto dei termini**, previsti dalla legge o dai regolamenti, **per la conclusione dei procedimenti**;

e) **Il monitoraggio dei rapporti** tra l'**amministrazione** e i **soggetti** che con la stessa **stipulano contratti** o che sono interessati a procedimenti di **autorizzazione, concessione** o erogazione di **vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione**;

f) Individuazione di specifici **obblighi di trasparenza ulteriori** rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

### **Individuazione delle attività a rischio**

Come in precedenza indicato, la base di partenza del piano è data dalla **valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione.**

Il legislatore indica una serie di attività minime rispetto alle quali è lo stesso legislatore che ritiene vi siano rischi obiettivi di corruzione.

Tali attività indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, sono le seguenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; (regolamento per rendere trasparente e replicabile il processo decisionale che seleziona i beneficiari quanto all'accesso ai servizi e concessione di contributi.)
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Alle precedenti attività innanzi indicate, dopo questo primo scorcio di vigenza del piano e quindi la maggiore conoscenza dell'Ente e del Territorio, è intendimento inserire ed aggiungere nel prossimo aggiornamento del piano, le seguenti attività , alcune con maggiore specificazione di quelle già contenute, tra quelle svolte dal Comune di Sellia Marina che possono comportare astrattamente il rischio di corruzione:

- e) attività di accertamento relativo ai tributi locali;
- f) proroga contratti servizio in essere;
- g) attività di verifica e di controllo del territorio;
- h) pianificazione urbanistica;
- i) attività edilizia privata;
- l) cimiteri;
- m) condono edilizio(in particolare la attività istruttoria);
- n) trasporto di materiali in discarica per conto di terzi
- h) attività di controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico;
- i) attività di verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente;
- l) attività di verifica e controllo dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte degli affidatari dei servizi e delle forniture aventi carattere continuativo.
- m) attività di irrogazione di sanzioni;
- n) polizia municipale: procedimenti sanzionatori nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
- o) espressione di pareri e nulla osta;
- p) rilascio autorizzazioni alla vendita su aree pubbliche;
- q) sussidi e contributi a sostegno del reddito.
- r) controllo informatizzato della presenza
- s) opere pubbliche gestione diretta delle stesse: attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva

I responsabili titolari di posizione organizzativa , nonché tutti gli amministratori sono invitati a meglio esplicitare, rettificare, integrare, incrementare i punti sopra richiamati, apportando il proprio contributo all'aggiornamento del piano.

### **Individuazione meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione**

Per le attività indicate nel precedente punto dovranno essere individuati e/o modificati, integrati e potenziati tutti i più utili meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni che siano ritenuti idonei a prevenire il rischio della corruzione.

## Misure comuni a tutte le attività a rischio

A) Ciascun Responsabile deve provvedere ad **aggiornare il censimento dei procedimenti amministrativi di propria competenza e curare la loro attribuzione, individuando in modo chiaro i responsabili del procedimento (attività istruttoria) ed i responsabili del provvedimento finale (art 4 L. 241/90)**. Si ricorda che è obbligatorio comunicare l'unità operativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire e a chiunque vi abbia interesse ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo. **L'omessa comunicazione dà luogo a illegittimità per violazione di legge del provvedimento. La comunicazione incompleta dà luogo ad irregolarità.** I dati relativi alla struttura ed all'organizzazione devono essere pubblicati sul sito web del comune.

B) Ciascun responsabile di settore è responsabile delle pubblicazioni sul sito deve provvedere ad rendere noto sul sito web **il termine entro il quale deve essere concluso ciascun procedimento** mediante l'adozione di un **provvedimento espresso** (art. 2 L. 241/90).

L'articolo citato della L. 241/90 prevede il **dovere di concludere il procedimento**, sia ad istanza di parte che d'ufficio, **con un provvedimento espresso**. Il termine generale è di trenta giorni, a meno che non sia previsto un termine diverso, che decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. I termini possono essere sospesi una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (art 2 co. 7).

La mancata conclusione genera un'ipotesi di **silenzio inadempimento. Contro tale silenzio sono esperibili azioni presso il Giudice Amministrativo (fino al perdurare dell'inadempimento e non oltre un anno dalla scadenza dell'obbligo di conclusione)**

Il DL 5/12 ha introdotto nell'art 2 della L. 241/90 la previsione che le sentenze che accolgono

il ricorso **devono essere inviate alla Corte dei Conti.**

**La mancata o tardiva emanazione del provvedimento è elemento di valutazione della performance individuale, di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dipendente che non ha provveduto nei termini.**

La L. 190/12 prevede **l'obbligo del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali** (art 1 co 28 L. 190/12; art 24 co 2 D.lgs 33/13). I risultati del monitoraggio

devono essere pubblicati sul sito web. Una proposta di legge prevederà la fattispecie come illecito amministrativo e comminerà le sanzioni. Il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 all'art 24 prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa dell'ente, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.

C) Ciascun Responsabile deve provvedere a **monitorare i tempi del procedimento. Il responsabile del potere sostitutivo è individuato nel responsabile anticorruzione ed è il soggetto** a cui l'interessato può rivolgersi, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento. In tale ipotesi il responsabile del potere sostitutivo entro il termine pari alla metà di quello originariamente previsto, deve concludere il procedimento attraverso le strutture competenti (DL 5/2012) (nel piano della trasparenza adottato dall'Ente sono inseriti i nominativi).

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo va indicato il termine di legge e quello effettivamente impiegato.

Una volta accertato il ritardo il Responsabile con poteri sostitutivi **deve comunicare il nominativo del responsabile dell'omissione all'organo preposto alla procedura disciplinare** ai fini dell'avvio del procedimento. In caso contrario assume la medesima responsabilità.

**Entro il 30 gennaio** il Responsabile con poteri sostitutivo comunica alla Giunta i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine (art 1 co. 28 L. 190/12 vedi sopra pubblicazioni sul sito web).

D) Deve essere rigorosamente rispettato **l'obbligo di motivare il provvedimento** amministrativo (art. 3 L. 241/90). I Responsabili titolari di posizione organizzative sono tenuti anche a sorvegliare il suo rispetto.

La motivazione deve indicare i **presupposti di fatto** e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

L'obbligo di motivazione è garanzia di trasparenza, è il mezzo che consente conoscibili le valutazioni compiute dall'Amministrazione e l'iter logico-giuridico seguito ai fini dell'adozione

del provvedimento. Ciò consente al privato di avere un'esatta e puntuale conoscenza delle ragioni che fondano il convincimento. La L. 190/12 rafforza gli obblighi di trasparenza contenuti nella L. 241/90.

La violazione di tale obbligo rende il provvedimento ILLEGITTIMO per violazione di una norma di legge.

### **ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO**

L'art 11 della L. 241/90 prevede tali tipi di accordi tra amministrazione e privati allo scopo di pervenire ad un contenuto condiviso del provvedimento amministrativo. Tali accordi devono essere sempre conclusi in forma scritta e ad essi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

La L. 190/12 prevede una novità: il comma 47 dell'art 1 stabilisce che devono essere MOTIVATI secondo i principi dell'art 3 della L. 241/90 sopra richiamati. Ciò in applicazione del principio di trasparenza ed in coerenza con la legge anticorruzione.

E) Rispettare l'obbligo di comunicare **l'avvio del procedimento** ai soggetti interessati (art 7 L. 241/90). A seguito della Legge n 15 del 2005, l'obbligo di detta comunicazione riguarda anche i procedimenti che si aprono su istanza di parte.

**L'omissione della comunicazione comporta l'annullamento del provvedimento per violazione di legge (violazione degli articoli 7 e 8 della L. 241/90)**

La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere informazioni volte ad agevolare la trasparenza dell'attività amministrativa e la collaborazione del destinatario della comunicazione; così, tra l'altro, la comunicazione deve contenere:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'indicazione dell'ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento;
- d) la data di presentazione dell'istanza nel procedimento ad istanza di parte;
- e) l'ufficio ove reperire i documenti inerenti il procedimento;
- f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili avverso il silenzio inerzia della PA.
- g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

La comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata ai destinatari del provvedimento finale, ai soggetti che possano comunque subire un pregiudizio dal provvedimento, individuati o facilmente individuabili, agli interventori necessari in base a disposizioni di legge (uffici ed enti pubblici portatori di interessi pubblici), ai controinteressati che siano facilmente individuabili (perché il procedimento non deve essere eccessivamente aggravato), ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

La legge individua casi in cui **deve escludersi l'obbligo** dell'avviso di avvio del procedimento;

Si tratta dei procedimenti connotati dal requisito dell'**urgenza**, dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti di **natura cautelare**, dei procedimenti relativi a **atti normativi**, di **programmazione e pianificazione**, dei procedimenti aventi natura **tributaria**

e dei procedimenti **riservati o segreti**. Questo non vuol dire che tali procedimenti non prevedano la partecipazione, ma solo che norme specifiche prevedono le modalità con le quali debbano avvenire.

Ulteriore ipotesi individuata dalla giurisprudenza nella quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento è quella dei **provvedimenti vincolati** ove si tratti di provvedimenti doverosi, relativamente ai quali i presupposti di fatto risultino non contestati e su cui non risulti controversa la base normativa di riferimento.

L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non sempre dà luogo all'illegittimità del provvedimento amministrativo; in particolare detta patologia deve escludersi qualora sia fornita la prova o, comunque, risulti che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (cfr l'art. 21 octies L n 241 del 1990). Al riguardo, però, l'onere di provare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in caso di provvedimento connotato da discrezionalità, grava sulla PA procedente.

**Nella materia di cui sopra si segnala l'ultima sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.8.2014 reperibile sul web e di cui si consiglia la lettura.**

F) Rispettare il diritto degli interessati **all'accesso ai documenti amministrativi** (art 22 l.

241/90). Si tratta del diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi spettante a tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi diffusi che abbiano interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

**Precedentemente** il diritto di accesso veniva esercitato mediante sistemi tradizionali e non informatizzati (art 25 L. 241/90 esame ed estrazione).

**Successivamente** l'art 13 del DPR 184/06 che disciplina le modalità di accesso ha previsto l'obbligo di consentire l'accesso **anche in via telematica**.

La l. 190/2012 prevede che al diritto di accesso si applichino le disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/05). Il comma 30 della L. 190/12 stabilisce che **le amministrazioni hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano** (anche stato procedura, i tempi, ufficio competente in ogni fase,..) **tramite strumenti di identificazione informatica** di cui all'articolo 65 comma 1 del D.Lgs. 82/05 (Codice Ammin Digitale).

L'art 65 comma 1 D.lgs 82/05 disciplina le **modalità di trasmissione** per via telematica delle istanze e delle dichiarazioni presentate che sono **considerate equivalenti alle istanze ed alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa** se presentate con le seguenti modalità:

a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata certificata da soggetto accreditato;

b) identificazione dell'autore da parte del sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi;

c) identificazione dell'autore da parte del sistema informatico con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio (art 64 comma 2) o quando le istanze e le dichiarazioni, sottoscritte e presentate con copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, sono inviate per via telematica (art 38 co 3 DPR 445/00) mediante casella di posta elettronica certificata.

L'art 1 co 29 della L. 190/12 prevede a tale scopo che nel sito web sia indicato almeno un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il codice dell'amministrazione digitale all'art 48 prevede l'utilizzo della PEC per la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitino di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna. **La trasmissione del documento informatico per via telematica equivale a notificazione a mezzo posta. E' opportuno che tutti i responsabili provvedano se non già operativi in tal senso, ad attivare quanto necessario ad assicurare tali procedure ed ad istruire il personale sulle modalità di utilizzo se ed ove necessario.**

G) Obbligo di Astensione in ipotesi anche solo potenziali di conflitto di interessi. La Legge 190/2012 prende in considerazione anche i soggetti che hanno il potere di incidere sui provvedimenti amministrativi. Essi si identificano nella figura del Responsabile del Procedimento, nei titolari degli Uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali oltre che il provvedimento finale. A tale proposito si richiamano gli obblighi di individuazione di cui alla lettera A) (artt 4 e 5 della L. 241/90).

Ai soggetti sopra individuati spetta l'obbligo, di rilevanza fondamentale, dell'accertamento dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento, l'espletamento dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale.

**Nell'espletamento di tali funzioni i soggetti incaricati devono agire nel rispetto del principio fondamentale di imparzialità dell'azione amministrativa.**

La L. 190 (art 1 co 41 introduce il comma 6 bis alla L. 241/90) al fine di realizzare anche in tale ambito il fine di prevenire e reprimere fenomeni di corruzione, recepisce un principio generale del procedimento amministrativo, secondo il quale **ogni soggetto che possa essere direttamente o indirettamente interessato al provvedimento da adottare, HA IL DOVERE DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE alla formazione dello stesso, perché si verrebbe altrimenti a determinare una, almeno potenziale, situazione di CONFLITTO DI INTERESSI**, dovendo presumersi che non possa determinarsi con la serenità e l'imparzialità richieste. Si evita in tal modo che interessi privati posano influire sulle decisioni finali.

Il dovere di astensione costituisce diretta espressione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa fissati dall'Art 97 della Costituzione

**Chiunque ha l'obbligo di segnalare le eventuali situazioni di conflitto anche potenziale che si verificano nel corso di un iter procedimentale.**

**I Responsabili titolari di posizioni organizzative sono tenute a vigilare anche tenuto conto delle dimensioni dell'Ente, dove i rapporti intersoggettivi significativi sono più facilmente verificabili che su un territorio di grandi dimensioni.**

H) Appare opportuno che ciascun Settore dell'Amministrazione si doti di quelli che potrebbero essere definiti "**Protocolli di attività**", sia per i procedimenti amministrativi **attivabili su istanza di parte**, per i quali la legge stessa impone la pubblicazione sul sito internet comunale di tutte le informazioni necessarie, che per i procedimenti **attivabili d'ufficio**.

a) Per quel che riguarda i procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte l'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L. 70/2011 sancisce che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale **l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi**; altri atti o documenti possono essere richiesti dall'Amministrazione **solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato**.

Per quel che riguarda i procedimenti amministrativi attivabili su istanza di parte, occorre, pertanto, dare puntuale applicazione alla normativa vigente, al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare qualunque rischio connesso a fenomeni di corruzione.

b) Per quel che riguarda i procedimenti attivabili d'ufficio, gli stessi sono avviati allorché gli organi o le strutture del Comune di Sellia Marina abbiano cognizione di atti, fatti e/o circostanze per i quali sussista l'obbligo o comunque l'interesse dell'ente a provvedere.

Rispetto a tali procedimenti amministrativi attivabili d'ufficio, essenzialmente rapportabili all'attività di accertamento, controllo e sanzionatoria dell'ente, occorre, accanto agli elementi indicati per i procedimenti su istanza di parte, che **ciascun Ufficio predetermini dei criteri generali da seguire per l'attivazione di tali procedimenti al fine di evitare qualsiasi rischio di corruzione**.

**Misure specifiche relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.**

### ***Le procedure di scelta del Contraente***

Com'è noto il recente provvedimento denominato "Spending review" (Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini pubblicato in GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141) ha apportato importanti modifiche alle regole vigenti per l'acquisto di beni e servizi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. In primo luogo, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto impone di rivolgersi agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., pena la nullità dei contratti stipulati ed il conseguente illecito disciplinare e la responsabilità amministrativa da parte del funzionario che ha effettuato l'acquisto. Il comma 3 del predetto articolo specifica che solo qualora la convenzione per il bene o il servizio specifico non sia ancora disponibile, in caso di motivata urgenza, "gli enti sono autorizzati allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione". Appare evidente ribadire che, per i lavori pubblici o in tutti i casi in cui non siano disponibili le convenzioni Consip spa, occorre effettuare comunque procedure di confronto competitivo tra più operatori.

### **Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 200.000 euro:**

- E' obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del DPR 207/2010 (DL 52/2012 art 7 co 2).

- Resta facoltà del ricorso alle convenzioni Consip o agli accordi-quadro ovvero all'utilizzo dei relativi parametri prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili come limiti massimi di spesa

**Per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 200.000 euro:**

- Le PP.AA. hanno facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip o agli accordi-quadro - ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili come limiti massimi di spesa

**Si può procedere ad autonoma procedura di acquisto:**

1) per forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria quando non sono attivi le convenzioni o gli accordi-quadro. In ogni caso si utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

2) per forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, quando la fornitura o il servizio oggetto della convenzione non siano corrispondente a quelli richiesti dell'Amministrazione (ma va ben motivato).

3) per forniture e servizi sotto soglia, qualora prodotto o metaprodotto non siano ancora disponibili sul Mepa e/o negli altri strumenti di Consip.

In caso di autonoma procedura in ogni caso si utilizzano i parametri prezzo-qualità di cui alle convenzioni Consip come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

**All'Osservatorio vanno comunicati tutti gli appalti di importo superiore a 40.000,00 di lavori servizi, forniture (prima del DL 52/2012 era 150.000,00).**

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

-Verificare attentamente i tempi e le modalità di comunicazione

**Per i contratti stipulati in forma elettronica non si applicano lo stand still e i diritti di segreteria.**

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa". Ai fini del danno erariale si tiene anche conto della differenza del prezzo consip e quello indicato nel contratto.

Qualora la convenzione **non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza** (i requisiti devono sussistere entrambi, non sono alternativi), le amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione".

Relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, le amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e **dalle centrali di committenza** di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione

sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (DI 95/2012 art 1 co 7)

E', quindi, fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza **o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.** In tali casi i contratti **dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva** con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi **nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.** La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

I contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art 1 del DL 95/2012, **sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;** ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,ove indicato, degli strumenti di acquisto citati e quello indicato nel contratto.

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi **hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,** previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art 1 co 13 DI 95/12).

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo **1339 c.c.**, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

E' bene ricordare che nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso **l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.**

A mero scopo informativo si ricorda che il DL 5/12 prevede l'obbligo di verificare on line i requisiti degli appaltatori.

**RESTANO INVARIATE** (art. 4 comma 8 ultimo periodo e comma 8 bis DL 95/2012 come aggiunti in sede di conversione dalla L. n. 135/2012)

- Le procedure di appalto di lavori pubblici
- Le acquisizioni dirette di beni e servizi mediante convenzioni con:
  - associazioni di promozione sociale ex L. 383/2000
  - associazione di volontariato ex L. 266/1991
  - associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 L. 289/2002
  - cooperative sociali ex L. 381/1991 (almeno per ora, ma occorre seguire l'evoluzione normativa considerato che nella conversione in legge è stata modificato un decreto che prevedeva l'obbligo di gara anche per gli affidamenti sotto i 200.000,00 €)
- ONG per beni e servizi nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ex L. 47/87

## **Si ricorda che il DL 95/12 prevede che**

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto, acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività **mediante le procedure concorrenziali** previste dal citato decreto legislativo.

**A decorrere dal 1° gennaio 2014** l'affidamento diretto può avvenire **solo a favore di società a capitale interamente pubblico**, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento **sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui**. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.

**Gli affidamenti diretti pari o inferiori a 200.000,00 € dal 1 gennaio 2014 subiscono un'ulteriore limite**. Unico limite sono le cooperative di tipo B per le quali si invita a leggere la

**Determinazione n. 3 del 01.08.2012**, pubblicato nella G.U. n. 185 del 09.08.2012, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Servizi, Lavori e Forniture che ha approvato le **Linee Guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991**

Appare evidente ribadire che, per i lavori pubblici o in tutti i casi in cui non siano disponibili le convenzioni Consip spa, occorre effettuare comunque procedure di confronto competitivo tra più operatori. I principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità costituiscono principi generali del sistema dell'evidenza pubblica, la loro applicazione trascende le singole tipologie di evidenza pubblica e si impone in forza dei valori comunitari e nazionali di riferimento (cfr. art. 2, 27, 30 e 125 del codice dei contratti pubblici).

La disciplina sopra indicata va integrata con quanto previsto dal **DL n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria) che introduce l'istituto delle centrali uniche di committenza.**

**Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)**

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione. [È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.] (ultimo periodo soppresso dall'art. 39, comma 3-bis, legge n. 114 del 2014)

4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

«3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.».

4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «la sicurezza di approvvigionamento» sono aggiunte le seguenti: «e l'origine produttiva».

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.

10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

L'art. 9 del DL n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 dall'art. ha, dunque, riformulato l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, per cui sono soggetti all'obbligo di ricorso alla centralizzazione tutti i Comuni non capoluogo e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Per ottemperare all'obbligo i Comuni possono procedere a espletare le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi *«nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province»*. Limitatamente all'acquisizione di beni e servizi gli stessi Comuni possono fare ricorso agli *«strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento»*.

### **Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere**

La giurisprudenza ha chiarito che il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti; poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, il rinnovo costituisce una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperienza delle procedure selettive di evidenza pubblica. **La regola generale è che una volta scaduto il contratto occorre procedere a nuova gara.**

L'istituto della proroga del contratto è ontologicamente diverso dal rinnovo, in quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso. Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Pertanto possono essere consentiti solo in quanto oggetto di specifica previsione normativa; ed entro gli angusti ambiti di applicazione

delle norme le quali, costituendo una deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, costituiscono regole di stretta interpretazione.

In realtà, un orientamento giurisprudenziale sostiene che la proroga, differentemente dal rinnovo, non debba essere assistita da una motivazione particolarmente pregnante, essendo preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione

del servizio in capo al precedente affidatario, **nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.**

Tuttavia, in un ambito ad elevato rischio di corruzione **si ritiene di dover aderire ad un'impostazione più rigorosa sul tema, ammettendo il ricorso alla proroga nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente.**

Tale necessità **non deve**, inoltre, **essere imputabile** in alcun modo **al ritardo da parte dei Responsabili dei Settori e dei Servizi nell'indizione della gara.** Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato.

Ogni responsabile di settore deve obbligatoriamente introdurre sistemi organizzativi che consentano di limitare a casi eccezionali, rigorosamente predeterminati e limitati nel tempo, il ricorso all'istituto della cd proroga tecnica.

### ***La clausole dei bandi di gara***

Il bando di gara è costituito da una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non derogabile e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dall'Amministrazione appaltante.

Queste ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari nei quali è opportuno che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie necessarie per il caso specifico.

Per giurisprudenza costante, il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, **deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara e non deve**, inoltre, **tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.** Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara del Comune di Sellia Marina quindi, questi devono essere **ragionevoli e pertinenti** rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e di consentire la scelta dell'offerta più rispondente

all'interesse pubblico e non devono vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione.

E' vietato inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato CE con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

In particolare, **è vietato inserire clausole** contemplanti condizioni di partecipazione alle gare, modalità di valutazione dell'offerta e di esecuzione dei relativi contratti, volte a riconoscere **preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento** (es. richiesta della sede legale nel territorio quale

requisito di accesso, svolgimento di servizi/esperienze nel territorio stesso ai fini della valutazione dell'offerta con assegnazione di maggior punteggio).

Tale prassi è stata più volte censurata dall'Autorità di Vigilanza (tra l'altro deliberazioni n. 45/2010, n. 43/2009, n. 245/2007, n. 314/2007, parere n. 83/2008), ad avviso della quale **i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell'esecuzione dei relativi contratti, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio** (è evidentemente, infatti, che anche imprese aventi sede ed organizzazione al di fuori del territorio interessato ben possono avere i requisiti tecnico-organizzativi necessari per assicurare un'efficiente esecuzione degli appalti).

Quanto sopra, anche nel caso in cui le clausole in argomento trovino conferma in disposizioni normative regionali le quali, ove contemplanti previsioni discriminatorie nel senso indicato, devono ritenersi non conformi ai principi di uguaglianza e di libera circolazione delle persone e delle cose, costituendo, peraltro, una limitazione del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (cfr. Corte Cost., sentenza 22 dicembre 2006 n. 440). (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 20.10.2010).

L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischi di corruzione. Per tale ragione, nella redazione dei bandi di gara i Responsabili interessati dovranno ispirarsi, nel determinare i requisiti di ammissione alle procedure di gara, ai citati principi di proporzionalità ed adeguatezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, che costituiscono anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

**Anticorruzione: pubblicato in Gazzetta ufficiale il Protocollo d'intesa del 15.07.14 su "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"**: le linee guida si propongono - in uno spirito di leale collaborazione interistituzionale - di mettere a punto una stabile cooperazione tra ANAC, Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e Enti Locali, finalizzato ad agevolare la piena attuazione delle previsioni recate dalla L.190/2012 e s.m.i. Ciò in linea di continuità con l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie del 24 luglio 2013 che ha definito la cornice generale delle modalità di attuazione degli adempimenti previsti dalle predette disposizioni di legge. Gli indirizzi formulati nelle linee guida prevedono un coinvolgimento attivo delle Prefetture, sia per la loro funzione di rappresentanza generale del Governo sul territorio, sia per i compiti di supporto che esse sono chiamate a svolgere a favore delle Autonomie Locali dalla stessa legge n. 190/2012, stante la tradizionale e consolidata esperienza degli UTG nella conoscenza e nel contrasto delle molteplici forme di illegalità diffuse nelle realtà locali. In considerazione di ciò, viene disegnato un canale bidirezionale di "dialogo veloce" in grado di veicolare le problematiche incontrate dagli Enti Locali come pure le "buone prassi". Le Linee guida forniscono inoltre i primi orientamenti interpretativi utili per l'attuazione delle innovative previsioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 che consente al Presidente dell'ANAC di richiedere ai Prefetti di adottare straordinarie misure per la gestione e il monitoraggio dell'impresa che risulti coinvolta in procedimenti penali per i più gravi reati contro la P.A. o in caso di situazioni anomale e sintomatiche di condotte criminali (pubblicato l'elenco dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del D.L.n. 90/2014). Infine, l'atto di indirizzo indica una serie di soluzioni che

possono essere contemplate nei protocolli di legalità stipulati, soprattutto tra le Prefetture e le amministrazioni aggiudicatrici, per rafforzare il sistema degli sbarramenti anticorruzione.

**Il responsabile anticorruzione ha già posto all'attenzione della giunta per l'approvazione, il nuovo protocollo dell'Ente.**

### **VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Si segnala che l'art. 37 del D.L. del 24/6/2014 (già convertito in legge) che riporta misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" prevede che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all'Autorità Anticorruzione, alcune tipologie di variante in corso d'opera consentite dal codice dei contratti.

E' stato, infatti introdotto il citato obbligo di trasmissione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante al fine di consentire alla stessa Autorità di effettuare le valutazioni ed adottare gli eventuali provvedimenti di competenza (art. 37 comma 1)

L'obbligo di trasmissione è limitato alle varianti in corso d'opera:

- a) Di cui all'art. 132 comma 1 lettere b) c) e d) del Codice dei contratti (cause impreviste, intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali e tecnologie; presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene ; difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili);
- b) Relative ad appalti sopra soglia
- c) Approvate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90;
- d) Di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto;

Le varianti devono essere trasmesse unitamente ai seguenti atti:

- Relazione del responsabile del procedimento;
- Quadro comparativo di variante;
- Atto di validazione;
- Provvedimento definitivo di approvazione;

Il responsabile dovrà avere cura, altresì, di indicare il numero di CIG, ove non riportato in uno degli atti citati con riserva di fornire una più ampia documentazione progettuale, qualora gli Uffici preposti dell'Autorità lo ritenessero necessario.

La trasmissione dovrà avvenire utilizzando - ove possibile - la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.avcp.it](mailto:protocollo@pec.avcp.it), entro il termine di 30 giorni, previsto dalla norma, a decorrere dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

In caso di ricorso alla posta ordinaria, l'indirizzo di riferimento dovrà essere il seguente:

Autorità Nazionale Anticorruzione - Via di Ripetta, 246 - 00186 ROMA.  
Ai fini del più rapido ed efficace indirizzamento della corrispondenza in questione, all'atto dell'invio occorrerà riportare nell'oggetto il seguente testo: "Trasmissione all'A.N.A.C. delle varianti in corso d'opera ex art.37 del D.L.n.90/2014 - cig.appalto n."

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria si prevede, invece, l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti pubblici (tramite le sezioni regionali) entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante di tutte le varianti in corso d'opera contemplate dall'art. 132 del Codice (art. 37 comma2).

Si rammenta che in caso di inadempimento di quanto disposto dall'art. 37 comma 2 è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative ex art. 6 comma 11 del codice dei contratti .

***Misure specifiche relative alle procedure di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati***

La giurisprudenza costante afferma che "L'art. 12, della L. n. 241 del 1990 - relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici - prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla **predeterminazione** ed alla **pubblicazione** da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, **dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.**

Questa regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessivi di finanziamenti, è posta non soltanto a garanzia della "par condicio" tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione.

La predeterminazione dei criteri e la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, **sono rivolte ad assicurare la trasparenza della azione amministrativa e si atteggianno a principio generale, in forza del quale l'attività di erogazione della pubblica Amministrazione deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi"**( T.A.R. Campania Salerno sez. I 18 giugno 2010 n. 9415; T.A.R. Puglia Lecce sez. II 25 ottobre 2011 n. 1842).

Il D.Lgs 33/13 prevede norme chiare e precise per la pubblicazione di tutti i dati relativi a tali benefici.

Pur considerando corretto l'operato dell'ente che provvede alla concessione di contributi sulla base delle disposizioni regolamentari, soprattutto con riferimento ai contributi assistenziali, appare opportuno che oltre a dare la massima pubblicità alle disposizioni stesse al fine di Garantire il rispetto dei principi giurisprudenziali sopra riportati, ferma restando la tutela dei dati sensibili, si provveda nel più breve tempo possibile alla redazione di un nuovo regolamento che richiami espressamente quanto sopra.

## **INCARICHI**

La legge di stabilità 2013 limita in modo ulteriore la possibilità di conferire incarichi di collaborazione da parte delle Pa: vengono vietati i rinnovi e sono di fatto rese assai poco appetibili le proroghe.

La disposizione è contenuta nel comma 147 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 e ha un carattere permanente, infatti è dettata come modifica all'articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001.

*147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «**non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga Dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico**».*

Essa si aggiunge ai vincoli procedurali e al tetto alla spesa introdotti dalla legislazione degli ultimi anni. Oltre al contenimento della spesa la nuova disposizione vuole obbligare le amministrazioni a scegliere i professionisti, rispettando sia i vincoli di pubblicità quanto il ricorso a criteri di selezione comparativa.

L'ambito di applicazione della disposizione è assai ampio: sono esclusi unicamente gli incarichi cosiddetti professionali, cioè quelli conferiti ai sensi del d.lgs n. 163/2006, cioè il Testo unico sugli appalti. (gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc. per i lavori pubblici, nonché la progettazione di strumenti urbanistici.)

Sono compresi nell'ambito di applicazione della disposizione sia le collaborazioni coordinate e continuative sia gli incarichi di collaborazione occasionale sia gli incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Il rinnovo degli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche è risolutivamente vietato da parte del legislatore. Il carattere assai rigido della disposizione non ammette deroghe di sorta.

Di conseguenza, per esempio, l'eventuale finanziamento del conferimento di questi incarichi con risorse provenienti da altre amministrazioni o dalla Unione europea o da privati non apre la possibilità di rinnovo.

Il secondo precetto dettato dal legislatore è l'imposizione di drastici limiti alla possibilità di prorogare questi incarichi. In primo luogo, viene previsto che ciò sia possibile **solamente in presenza di circostanze eccezionali**. E cioè il progetto o l'obiettivo per il cui raggiungimento l'incarico è stato conferito non è stato raggiunto e ciò non deve essere in alcun modo imputabile al collaboratore. Si deve sottolineare che questa innovazione non ha un carattere stravolgente rispetto ai principi dettati dalla legislazione precedentemente in vigore: siamo in presenza di un rafforzamento dei vincoli che erano già in vigore. L'innovazione di maggiore rilievo è la seguente: la proroga è consentita «ferma restando la misura del **compenso pattuito** in sede di conferimento dell'incarico». **La norma è quanto mai chiara: in caso di proroga non è possibile attribuire alcun nuovo compenso, si rimane nell'ambito di quello già fissato.**

È evidente la conseguenza che questa disposizione determinerà: la proroga degli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca non sarà più ambita da parte dei professionisti privati. Pertanto, oltre a controllare che la prestazione sia completata entro i termini previsti, le amministrazioni dovranno dare corso al conferimento di un nuovo incarico nel caso in cui intendano completare o intendano proseguire le attività per le quali hanno deciso di utilizzare risorse esterne.

Riassumendo: l'incarico deve essere compreso nella programmazione adottata dall'ente (PROGRAMMA ANNUALE CONFERIMENTO INCARICHI), occorre dimostrare che non vi sono nell'ente risorse professionali in grado di svolgere quella attività (IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA DI UTILIZZARE RISORSE DISPONIBILI ALL'INTERNO DELL'ENTE), il collaboratore deve essere di norma in possesso della laurea ( PROFESSIONALITA' ALTAMENTE QUALIFICATA: si può prescindere dalla laurea in caso di individuazione di professionisti iscritti in ordini o albi, soggetti che operano nel campo dello spettacolo o svolgono mestieri artigianali), si deve garantire un'adeguata pubblicità preventiva alla volontà dell'ente di conferire incarichi, si deve fissare a priori durata oggetto e il compenso che deve essere fissato sulla base di criteri oggettivi, l'incarico deve riguardare attività ulteriori rispetto a quelle ordinarie, il conferimento deve essere pubblicato sul sito internet (CONDIZIONE DI EFFICACIA), senza la pubblicazione non si può dar luogo alla liquidazione), nel caso di compensi superiori a 5 mila euro occorre dare informazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e occorre dare comunicazione al dipartimento della funzione pubblica. (art 7 co. 6 D.lgs 165/01).

Per quanto riguarda gli incarichi ai dipendenti pubblici la L. 190 ha riscritto alcuni articoli del D.lgs 165/2001. Si rammenta che il nostro Ente ha già approvato il proprio regolamento.

### **Arbitrato**

I commi da 19 a 25 dell'art. 1 della L. 190/12 introducono disposizioni correttive nella delicata materia del ricorso all'arbitrato nei contratti pubblici di lavori servizi e forniture. La legge modifica in senso restrittivo la portata dell'articolo 241 del D.Lgs 163/2006, secondo il quale in aggiunta alla tutela giurisdizionale, le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione di idee,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

Il comma 19 stabilisce che il ricorso all'arbitrato, **purchè previsto da apposita clausola compromissoria nel bando o avviso**, deve essere **previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo (sindaco o Giunta)**. In assenza di autorizzazione la clausola compromissoria che prevede il ricorso all'arbitro ed il conseguente atto di individuazione, sono nulli. L'autorizzazione è estesa dal comma 20 anche ai contenziosi in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate da bilanci pubblici.

Oggetto della controversia deve essere una questione riguardante diritti soggettivi, cioè pretese patrimoniali relative alla fase di esecuzione del contratto. Si ricorda che esiste una fase pubblicistica connessa alla scelta del contraente ed una fase privatistica connessa alle questioni riguardanti lo svolgimento del rapporto dopo la stipula del contratto. Per effetto del Codice dei contratti, il rapporto contrattuale sorge per effetto della stipula del contratto e non per effetto dell'aggiudicazione. (art 11 D.lgs 163/2006) . La limitazione dell'arbitrato ai diritti

soggettivi deriva dalla convinzione della dottrina dell'impossibilità di far rientrare l'istituto nell'ambito della giurisdizione amministrativa di legittimità. Le questioni relative agli interessi legittimi, difatti, non possono essere oggetto di transazione riguardano situazioni soggettive non disponibili. Tali questioni devono essere risolte dall'amministrazione in via di autotutela o dal giudice in sede contenziosa.

## **AMMINISTRATORI LOCALI**

### **OBBLIGO ASTENSIONE**

L'obbligo di astensione riguarda anche gli amministratori locali costituisce principio di carattere generale, che non ammette deroghe o eccezioni, ricorrendo ogni qualvolta sussista una correlazione diretta fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e opportuna per l'interesse pubblico.

Il dovere di astensione degli amministratori locali sussiste in tutti i casi in cui essi versino in situazioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano - anche solo potenzialmente - idonee a minare l'imparzialità dei medesimi ed opera indipendentemente dalla cosiddetta prova di resistenza del voto, in quanto la semplice partecipazione alla seduta in posizione di conflitto o incompatibilità può influenzare il voto degli altri componenti del consesso.

### **RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO POLITICO E GESTIONE.**

La legislazione ha ritenuto, sulla base dell'esperienza maturata che, sottraendo alla classe politica l'attività meramente gestionale e conferendo la responsabilità di tale attività all'apparato burocratico, costituito da soggetti reclutati in base alle capacità professionali, si assicura un'amministrazione meno assoggettabile a fenomeni assai perversi di commistione tra affari e politica che potessero incidere negativamente sulle singole scelte amministrative.

Lo schema disegnato dal legislatore della distinzione tra politica e gestione e dell'assunzione da parte dei dirigenti di una veste di tipo manageriale ha stentato ad affermarsi in concreto, poiché è andato ad incidere su equilibri e posizioni di potere consolidati, che avevano visto fino a quel momento, da un lato, un atteggiamento dei politici teso a privilegiare, per ottenere maggiore

visibilità e ritorno in termini di consenso elettorale, l'assunzione in prima persona di compiti meramente gestionali piuttosto che l'attività di definizione degli indirizzi e degli obiettivi, ma anche, dall'altro lato, un comportamento della dirigenza poco propenso ad una posizione di autonomia rispetto ai politici. L'esperienza sul piano generale ha dimostrato la tendenza degli organi politici ad interpretare in modo restrittivo il trasferimento alla dirigenza della potestà di amministrazione concreta e che ad essa ha fatto compagnia un atteggiamento a dir poco prudente, se non totalmente passivo, della dirigenza nell'assumere tale potestà e nel rivendicarla dagli organi politici medesimi.

Questa situazione, sommariamente descritta, potrebbe sembrare ideale per entrambe le categorie coinvolte, per i politici quella di poter continuare a fare anche attività di gestione con l'ulteriore vantaggio di vedere ridotte al minimo le probabilità di dirette responsabilità civili, penali ed amministrative e per il dirigente quella di essere lautamente retribuito (che avvenga con danaro della collettività poco importa) per un'obbedienza supina al politico consistente nel dire sempre di sì. Il discorso è ormai sfatato. Si rammenta che la distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione è **UN PRINCIPIO FONDAMENTALE NELLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA** che oggi **alla luce della legislazione anticorruzione ne esce rafforzato** ed ha il duplice scopo: da un lato evitare il coinvolgimento degli organi politici in attività gestionali, dall'altro responsabilizzare maggiormente i dirigenti delle amministrazioni pubbliche. Pertanto all'insegna di detto *modus operandi* dovrà essere improntata tutta l'attività amministrativa.

Sellia Marina 20/8/2014

Il segretario comunale  
Responsabile Anticorruzione  
Avv. Carmela CHIELLINO

